
L. 9 gennaio 1991, n. 9. (Stralcio)

Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 16 gennaio 1991, n. 13, S.O.

(...)

TITOLO II

Idrocarburi e geotermia

Capo I

Ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma nel mare territoriale e sulla piattaforma continentale

3. Permesso di prospezione.

1. Il permesso di prospezione è accordato, previa domanda da presentare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a persone fisiche o giuridiche che dispongano di capacità tecniche ed economiche adeguate ⁽³⁾.

2. Il permesso di prospezione è accordato a soggetti italiani o di altri Stati membri della Comunità economica europea, nonché, a condizioni di reciprocità, a soggetti di altri Paesi.

3. Il permesso di prospezione è accordato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia e la regione o la provincia autonoma di Trento o di Bolzano territorialmente interessata, di concerto, per le rispettive competenze, con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro della marina mercantile per quanto attiene alle prescrizioni concernenti l'attività da svolgere nell'ambito del demanio marittimo, del mare territoriale e della piattaforma continentale, nel rispetto degli impegni contratti dall'Italia in sede di accordi internazionali per la tutela dell'ambiente marino ⁽⁴⁾.

4. La domanda di permesso di prospezione in mare deve essere corredata da opportuno studio ingegneristico circa la sicurezza ambientale della prospezione con riguardo ai possibili incidenti con effetti dannosi sull'ecosistema marino e le misure che il richiedente intende adottare per evitare tali rischi.

(3) La Corte costituzionale, con sentenza 18-27 dicembre 1991, n. 482 (Gazz. Uff. 4 gennaio 1992, n. 1 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, primo e terzo comma, nella parte in cui non prevede che il permesso di prospezione è accordato «d'intesa», nei sensi espressi in motivazione, «con la regione autonoma Valle d'Aosta o la provincia autonoma di Trento o di Bolzano».

(4) La Corte costituzionale, con sentenza 18-27 dicembre 1991, n. 482 (Gazz. Uff. 4 gennaio 1992, n. 1 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, primo e terzo comma, nella parte in cui non prevede che il permesso di prospezione è accordato «d'intesa», nei sensi espressi in motivazione, «con la regione autonoma Valle d'Aosta o la provincia autonoma di Trento o di Bolzano».

4. Divieto di prospezione, ricerca e coltivazione.

1. La prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi è vietata nelle acque del Golfo di Napoli, del Golfo di Salerno e delle Isole Egadi, fatti salvi i permessi, le autorizzazioni e le concessioni in atto, nonché nelle acque del Golfo di Venezia, nel tratto di mare compreso tra il parallelo passante per la foce del fiume Tagliamento e il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po ⁽⁵⁾.

(5) Comma così modificato dall'art. 26, L. 31 luglio 2002, n. 179. Vedi, anche, l'art. 8, comma 1, D.L. 25 giugno 2008, n. 112 e il comma 17 dell'art. 6, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, aggiunto dalla lettera h) del comma 3 dell'art. 2, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

5. Permesso di ricerca e qualifiche dei richiedenti.

1. Il permesso di ricerca è esclusivo ed è accordato, sentita la regione o la provincia autonoma di Trento o di Bolzano territorialmente interessata e previa domanda da presentare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a persone fisiche o giuridiche che dimostrino la necessaria capacità tecnica ed economica e possiedano o si impegnino a costituire in Italia strutture tecniche ed amministrative adeguate alle attività previste, nel rispetto degli impegni contratti dall'Italia in sede di accordi internazionali per la tutela dell'ambiente marino ⁽⁶⁾.

2. Il permesso di ricerca è accordato a soggetti italiani o di altri Stati membri della Comunità economica europea, nonché, a condizioni di reciprocità, a soggetti di altri Paesi.

(6) La Corte costituzionale, con sentenza 18-27 dicembre 1991, n. 482 (Gazz. Uff. 4 gennaio 1992, n. 1 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 5, primo comma, e 6, primo comma, nella parte in cui non prevedono che il permesso di ricerca è accordato «d'intesa», nei sensi espressi in motivazione, «con la regione autonoma Valle d'Aosta o la provincia autonoma di Trento o di Bolzano».

6. Conferimento del permesso di ricerca, sue dimensioni e durata ⁽⁷⁾.

1. Il permesso di ricerca è accordato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia, e la regione o la provincia autonoma di Trento o di Bolzano territorialmente interessata di concerto, per le rispettive competenze, con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro della marina mercantile per quanto attiene alle prescrizioni concernenti l'attività da svolgere nell'ambito del demanio marittimo, del mare territoriale e della piattaforma continentale ⁽⁸⁾.
2. L'area del permesso di ricerca deve essere tale da consentire il razionale sviluppo del programma di ricerca e non può comunque superare l'estensione di 750 chilometri quadrati; nell'area del permesso possono essere comprese zone adiacenti di terraferma e mare ⁽⁹⁾.
3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, qualora valuti che l'area richiesta non abbia dimensioni sufficienti e configurazione razionale in relazione alle finalità ottimali della ricerca, ha facoltà di non accordare il permesso di ricerca fino a quando non si renda possibile l'accorpamento dell'area stessa con aree finitime.
4. La durata del permesso è di sei anni.
5. Il titolare del permesso ha diritto a due successive proroghe di tre anni ciascuna, se ha adempiuto agli obblighi derivanti dal permesso stesso.
6. Al titolare del permesso può essere accordata un'ulteriore proroga qualora, alla scadenza definitiva del permesso, siano ancora in corso lavori di perforazione o prove di produzione per motivi non imputabili a sua inerzia, negligenza o imperizia. La proroga è accordata per il tempo necessario al completamento dei lavori e comunque per un periodo non superiore ad un anno. Con il decreto di proroga è approvato il programma tecnico e finanziario particolareggiato relativo al nuovo periodo di lavori.
7. I titolari di permesso di ricerca cessato per scadenza, rinuncia o decadenza non possono richiedere un nuovo permesso sulla stessa area o su parte di essa, o subentrarvi acquisendone quote, se non dopo quattro anni dalla cessazione del permesso precedente; tali disposizioni non si applicano nel caso i titolari abbiano ottenuto una concessione di coltivazione nell'ambito del permesso precedente o se abbiano perforato un pozzo nel secondo periodo di proroga previsto nel relativo programma di lavoro ⁽¹⁰⁾.
8. Il termine per l'inizio dei lavori da parte del titolare del permesso, da stabilire nel permesso stesso, non può essere superiore a dodici mesi dalla comunicazione del conferimento del permesso per le indagini geologiche e geofisiche e a sessanta mesi dalla stessa data per le perforazioni ⁽¹¹⁾.
9. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può prorogare i termini di cui al comma 8, su tempestiva istanza del titolare del permesso che provi di non poter rispettare i termini stessi per cause di forza maggiore, per il tempo strettamente necessario al superamento delle cause e comunque non superiore a sei mesi per l'inizio delle prospezioni e a due anni per l'inizio della perforazione, che dovrà in ogni caso iniziare effettivamente entro la prima vigenza del permesso ⁽¹²⁾.

10. Qualora nel corso del permesso di ricerca le amministrazioni competenti impongano al titolare del permesso particolari adempimenti o limitazioni che comportino la sospensione dell'attività di ricerca, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può disporre con decreto, su istanza del titolare stesso, che il decorso temporale del permesso, ai soli fini del computo della durata dello stesso, resti sospeso per il tempo strettamente necessario per ottemperare agli adempimenti stessi. Correlativamente, per lo stesso periodo, sarà sospeso il relativo canone ⁽¹³⁾.

11. Ove sussistano gravi motivi attinenti al pregiudizio di situazioni di particolare valore ambientale o archeologico-monumentale, il permesso di ricerca può essere revocato, anche su istanza di pubbliche amministrazioni o di associazioni di cittadini ai sensi dell'*articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241* .

12. Le norme di cui ai commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10 si applicano anche ai permessi di ricerca in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

13. Sono sospesi i permessi di ricerca nelle zone dichiarate parco nazionale o riserva marina ⁽¹⁴⁾.

(7) Vedi, anche, l'*art. 34, comma 19, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179*, come sostituito dalla *legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221*.

(8) La Corte costituzionale, con sentenza 18-27 dicembre 1991, n. 482 (Gazz. Uff. 4 gennaio 1992, n. 1 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 5, primo comma, e 6, primo comma, nella parte in cui non prevedono che il permesso di ricerca è accordato «d'intesa», nei sensi espressi in motivazione, «con la regione autonoma Valle d'Aosta o la provincia autonoma di Trento o di Bolzano».

(9) Comma così sostituito dall'*art. 9, D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 625*.

(10) Comma così sostituito dall'*art. 10, D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 625*. Sull'applicabilità delle disposizioni del presente comma vedi l'*art. 15, comma 5, D.Dirett. 15 luglio 2015*.

(11) Comma così sostituito dall'*art. 11, D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 625*.

(12) Comma così sostituito dall'*art. 11, D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 625*.

(13) Comma così modificato dall'*art. 12, D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 625*.

(14) Vedi, anche, i commi 77 e 79 dell'*art. 1, L. 23 agosto 2004, n. 239*, come sostituiti dal comma 34 dell'*art. 27, L. 23 luglio 2009, n. 99* e il comma 17 dell'*art. 6, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152*, aggiunto dalla lettera h) del comma 3 dell'*art. 2, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128*.

7. Rinvenimento di altre risorse naturali.

1. Agli obblighi dei titolari di permessi di ricerca, di cui all'*articolo 9 della legge 11 gennaio 1957, n. 6* , e all'*articolo 22 della legge 21 luglio 1967, n. 613* , e con riferimento anche ai permessi già in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono aggiunti i seguenti:

a) comunicare all'ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi o alla sezione competente, entro quindici giorni, il rinvenimento di fluidi geotermici, di falde idriche non salate, di sostanze minerali diverse dagli idrocarburi;

b) porre in atto le misure eventualmente richieste dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di intesa, ove occorra, con altri organi dello Stato interessati, ai fini della conservazione delle risorse naturali di cui alla lettera a), che per la loro natura o per l'entità del giacimento presentino un evidente interesse economico.

2. Ove i titolari di permessi di ricerca non adempiano a tutti gli obblighi di cui al comma 1, i permessi di ricerca sono revocati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. Ove il rinvenimento di risorse naturali dia luogo all'assegnazione di un titolo di sfruttamento minerario per tali sostanze a persona diversa dal titolare di permesso di ricerca che le ha rinvenute, questi ha diritto a ricevere dal nuovo titolare un indennizzo che, salvo accordo tra le parti, sarà determinato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base di criteri che tengano conto, nei limiti eventualmente posti da criteri di economicità delle risorse stesse, degli oneri sostenuti per il rinvenimento.

8. Programma unitario di lavoro.

1. L'autorità amministrativa competente può autorizzare, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia, la realizzazione di un programma unitario di lavoro nell'ambito di più permessi quando il particolare impegno tecnico e finanziario dei lavori programmati e l'omogeneità degli obiettivi rendano più razionale la ricerca su base unificata.

2. L'autorizzazione a realizzare i programmi unitari di lavoro rende privi di effetto gli impegni di lavoro e di spesa assunti precedentemente dai singoli titolari relativamente ai rispettivi permessi e può comportare l'adeguamento dell'impegno di spesa.

3. La mancata esecuzione, totale o parziale del programma unitario di lavoro comporta la decadenza da tutti i permessi cui il programma stesso si riferisce.

4. La riduzione obbligatoria può essere operata, previo accordo degli interessati, su qualsiasi porzione delle aree cui si riferisce il programma unitario.

9. Concessione di coltivazione. Disposizioni generali ⁽¹⁵⁾.

1. Al titolare del permesso che, in seguito alla perforazione di uno o più pozzi, abbia rinvenuto idrocarburi liquidi o gassosi è accordata la concessione di coltivazione se la capacità produttiva

dei pozzi e gli altri elementi di valutazione geo-mineraria disponibili giustificano tecnicamente ed economicamente lo sviluppo del giacimento scoperto.

2. Alle concessioni di coltivazione si applica il comma 11 dell'articolo 6.

3. L'area della concessione deve essere tale da consentire il razionale sviluppo del giacimento scoperto.

4. Su richiesta dei titolari dei permessi, può essere accordata un'unica concessione di coltivazione su un'area ricadente su due o più permessi adiacenti, quando ciò corrisponda alle esigenze di razionale sviluppo del giacimento scoperto. Per le stesse esigenze la concessione può estendersi ad aree non coperte da vincolo minerario.

5. All'istanza di concessione deve essere allegato il programma di sviluppo del giacimento.

6. Le disposizioni di cui all'*articolo 18 della legge 21 luglio 1967, n. 613*, in materia di contitolarità si estendono alle concessioni di coltivazione, in quanto applicabili.

7. Le disposizioni dei commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'*articolo 27 della legge 21 luglio 1967, n. 613*, si applicano anche alle concessioni di coltivazione accordate in terraferma.

8. Al fine di completare lo sfruttamento del giacimento, decorsi i sette anni dal rilascio della proroga decennale, al concessionario possono essere concesse, oltre alla proroga prevista dall'*articolo 29 della legge 21 luglio 1967, n. 613*, una o più proroghe, di cinque anni ciascuna se ha eseguito i programmi di coltivazione e di ricerca e se ha adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalla concessione o dalle proroghe ⁽¹⁶⁾.

9. ... ⁽¹⁷⁾.

10. Nei casi di contitolarità della concessione di coltivazione si applica l'*articolo 12 della legge 30 luglio 1990, n. 221* ⁽¹⁸⁾.

11. Ove ricada nei territori di rispettiva competenza, la concessione di coltivazione è accordata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con le regioni a statuto speciale o le province autonome di Trento e Bolzano interessate ^{(19) (20)}.

(15) Vedi, anche, l'*art. 34, comma 19, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179*, come sostituito dalla *legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221*.

(16) Comma così modificato dall'*art. 13, D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 625*. Vedi, anche, l'*art. 31, D.Dirett. 15 luglio 2015*.

(17) Sostituisce con tre commi il terzo comma dell'*art. 55, L. 21 luglio 1967, n. 613*.

(18) La Corte costituzionale, con sentenza 18-27 dicembre 1991, n. 482 (Gazz. Uff. 4 gennaio 1992, n. 1 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'*art. 9*, in quanto non prevede che la concessione di coltivazione sia accordata d'intesa, nei sensi espressi in motivazione, con la regione autonoma Valle d'Aosta o con la provincia autonoma di Trento o di Bolzano.

(19) Comma aggiunto dall'*art. 13, D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 625*. Vedi, anche, l'*art. 31, D.Dirett. 15 luglio 2015*.

(20) Vedi, anche, il comma 82-ter dell'art. 1, L. 23 agosto 2004, n. 239, aggiunto dal comma 34 dell'art. 27, L. 23 luglio 2009, n. 99 e il comma 17 dell'art. 6, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, aggiunto dalla lettera h) del comma 3 dell'art. 2, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

10. Nuove tecnologie ⁽²⁰⁾.

1. Qualora, a causa di difficoltà di ordine tecnico o di ubicazione, lo sviluppo o la coltivazione di un giacimento richiedano l'impiego di tecnologie non ancora acquisite all'esperienza industriale, l'attuazione prolungata di particolari prove o l'effettuazione di studi di fattibilità di rilevante impegno, può essere presentato dall'interessato, in luogo del prescritto programma di sviluppo, un programma provvisorio in cui siano indicati gli studi e le sperimentazioni necessarie, nonché il tempo necessario alla loro realizzazione.

2. L'esecuzione del programma provvisorio di cui al comma 1, con la fissazione del relativo periodo di realizzazione, è autorizzata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia.

3. Entro quindici giorni dalla scadenza del periodo di cui al comma 2, l'interessato è tenuto a presentare, a pena di decadenza, il programma definitivo di sviluppo e di coltivazione nelle forme prescritte.

(21) Il presente articolo era stato modificato, con l'aggiunta del comma 3-bis, dall'art. 38, comma 9, D.L. 12 settembre 2014, n. 133; successivamente, tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione (L. 11 novembre 2014, n. 164).

11. Innovazione tecnologica nelle attività di ricerca mineraria e coltivazione.

1. I progetti concernenti lo sviluppo dell'innovazione tecnologica nei metodi di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi, con particolare riferimento all'incremento della produzione e del recupero degli stessi idrocarburi e al contenimento dell'impatto ambientale, per gli anni 1991, 1992 e 1993, possono essere ammessi in via prioritaria alle agevolazioni di cui agli *articoli 14 e seguenti della legge 17 febbraio 1982, n. 46*. A tal fine il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), integrato nell'occasione dal Ministro dell'ambiente, emana le necessarie direttive. Le agevolazioni di cui al presente articolo non sono cumulabili con quelle previste dalla *legge 6 ottobre 1982, n. 752*, e successive modificazioni ed integrazioni.

12. Vettoriamento del gas naturale.

1. Le società proprietarie di metanodotti provvederanno al vettoriamento nel territorio nazionale di gas naturale prodotto in Italia ed utilizzato in stabilimenti delle società

produttrici, delle società controllate, delle società controllanti, o di società sottoposte al controllo di queste ultime, o per forniture all'Enel o alle imprese di cui al testo unico approvato con *R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578*, che esercitano le attività di cui all'*articolo 1, primo comma, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643*. Le società controllate sono quelle individuate ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numeri 1) e 3), del codice civile.

2. Il gas da vettoriare dovrà rientrare nel normale campo di intercambiabilità ed avere adeguate caratteristiche di trasportabilità e di contenuto di sostanze nocive. Il vettoriamento sarà effettuato compatibilmente con la capacità di trasporto, i programmi di sviluppo e i coefficienti di utilizzazione della rete di trasporto.

3. Le condizioni e il corrispettivo per il servizio di vettoriamento saranno concordati tra le parti tenendo conto di un'adeguata remunerazione degli investimenti, dei costi di esercizio, dei criteri in uso sui mercati europei del gas per la determinazione dei compensi di vettoriamento e dei conseguenti livelli, nonché dell'andamento del mercato dell'energia. In caso di mancato accordo tra le parti, le condizioni e il corrispettivo saranno stabiliti dal CIP, sentite le parti.

13. Normativa di raccordo e disciplinari-tipo.

1. Con decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia, sono determinate le norme transitorie destinate a garantire la continuità operativa nel settore petrolifero e approvati nuovi disciplinari-tipo per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione di cui al presente Capo.

14. Norme abrogate.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti norme:

a) articoli 2, commi primo e secondo; 3, commi primo e secondo; 6; 7 e 13 della *legge 11 gennaio 1957, n. 6*, e successive modificazioni;

b) articoli 9; 16, primo comma; 17, terzo comma; 19, primo, quinto e sesto comma; 20, primo, secondo e quinto comma; 21, primo e secondo comma; 27, primo, secondo e settimo comma; e 55, secondo comma, della *legge 21 luglio 1967, n. 613*, e successive modificazioni.
